

È istituito un posto di notaro nel comune di Littoria ed in corrispondenza è aumentato il numero dei posti di notaro assegnati ai distretti notarili riuniti di Roma e Velletri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, il Guardastigili: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 settembre 1934-XII.

Istituzione di nuovi Regi istituti d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;

Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1934 sono istituiti i seguenti Regi istituti d'istruzione media:

— un Ginnasio isolato in ciascuna delle sedi di Bologna e Tolentino;

— un Istituto magistrale in ciascuna delle sedi di Genova, Gubbio, Milano, Pola e Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro 5 Educazione nazionale, foglio 211.

(1297)

REGIO DECRETO 6 settembre 1934-XII.

Conversione in Regio del Ginnasio pareggiato di Chiavari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1934 il Ginnasio pareggiato di Chiavari è convertito in Regio. Il ginnasio predetto costituirà unico istituto col Regio liceo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro 4 Educazione nazionale, foglio 40.

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1935-XIII.

Norme integrative del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 5, 26, 30, 43 e 44 del regolamento, approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce la Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1927, che stabilisce le norme integrative per l'applicazione degli articoli 43 e 44 del suindicato regolamento;

Udito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Decreta:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI ESONERI.

Art. 1.

Gli esoneri dall'osservanza delle prescrizioni per gli apparecchi a pressione, stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, hanno effetto dalle date delle dichiarazioni previste dagli articoli 5 e seguenti del suddetto regolamento, ovvero — in caso di ricorsi — dalle date di comunicazione agli interessati delle decisioni del Ministero delle corporazioni.

L'interessato ha obbligo di esibire la dichiarazione di esonero, o la decisione del Ministero delle corporazioni, ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza.

Art. 2.

Quando, pur sussistendo le condizioni previste dal presente decreto per il rilascio della dichiarazione di esonero, l'Associazione ritenga che, per condizioni particolari, l'apparecchio o l'impianto relativo non dia garanzie sufficienti per la tutela dell'incolumità dei lavoratori, l'Associazione stessa potrà rifiutare l'esonero.

Contro il provvedimento dell'Associazione l'interessato può produrre ricorso al Ministero delle corporazioni a sensi dell'art. 110 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

Art. 3.

La dichiarazione di esonero resta — di diritto — annullata, quando vengano a mutare in tutto od in parte le condizioni che la hanno determinata.

L'utente di un apparecchio esonerato è obbligato a denunciare alla Sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione trovasi l'apparecchio, qualunque modificazione da questo subita nelle condizioni di cui sopra e qualsiasi cambiamento di posto o di possesso, nonché l'eventuale demolizione dell'apparecchio medesimo.

Le denunce debbono essere date entro dieci giorni dal verificarsi di uno degli eventi suindicati.

Art. 4.

Sino dall'annullamento della dichiarazione di esonero l'utente è responsabile dell'osservanza di tutte le prescrizioni del titolo 1 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, salvo l'applicazione, nei casi di omessa denuncia, delle sanzioni penali di cui all'art. 112 del regolamento medesimo.

TITOLO II.

ESONERI TOTALI.

Art. 5.

Generatori di vapore a bassa pressione.

Per i generatori di vapore a bassa pressione, di qualsiasi capacità, costruiti in lamiera o ad elementi di ghisa, e per quelli completamente in ghisa, di capacità non superiore a 1000 litri, sarà concesso, quando ricorrano le condizioni appresso specificate, l'esonero dagli obblighi:

- I) delle verifiche periodiche di regolamento;
- II) dell'assistenza del conduttore patentato;
- III) dell'applicazione della valvola di ritegno;
- IV) dell'applicazione del secondo indicatore di livello, quando quello esistente sia a tubo (od a lastra) di vetro, senza limitazione dell'altezza visibile del livello;
- V) della presentazione dei disegni del locale in cui trovasi l'apparecchio.

Per i generatori ad elementi di ghisa sarà inoltre concesso l'esonero dalla visita interna e della prova idraulica presso il costruttore.

Agli effetti dell'esonero sopra stabilito, i generatori suddetti dovranno essere muniti di un tubo ad aria libera, di altezza tale da determinare una pressione non superiore a kg. 0,5 per centimetro quadrato.

Il tubo deve essere facilmente ispezionabile in tutto il suo percorso, protetto contro il pericolo del gelo ed essere tale da presentare un sezione di 350 millimetri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di riscaldamento; il diametro di esso sarà tuttavia non minore di 30 millimetri e potrà essere limitato a 80 millimetri, e alla sua estremità superiore dovrà essere risvoltato a 180°.

Il predetto tubo di sicurezza ad aria libera, quando non sia possibile la sua applicazione, può essere sostituito da una valvola di sicurezza a sede piana ed a peso diretto, semprechè la sua sezione non sia inferiore a 500 millimetri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di riscaldamento; il diametro di detta valvola non potrà essere inferiore a 30 millimetri e potrà essere limitato a 100 millimetri.

Più generatori dei tipi suddetti, comunicanti fra di loro, saranno considerati come unità distinte, quando vi sia possibilità di intercettare le comunicazioni fra di loro.

Art. 6.

Generatori di piccola potenzialità.

Per i generatori di piccola potenzialità, che soddisfino alle condizioni seguenti:

- a) il prodotto del volume in litri occupato dall'acqua, più quello occupato dal vapore, per la pressione in kg./cmq., non superi 150;
- b) la pressione non superi 6 kg./cmq.;
- c) siano ispezionabili e costruiti in modo da renderne possibile la pulitura interna.

Sarà concesso l'esonero dagli obblighi:

- I) delle verifiche periodiche di regolamento;
- II) dell'assistenza del conduttore patentato;
- III) dell'applicazione della seconda valvola di sicurezza, purchè quella esistente sia a sede piana, caricata a peso od avente il diametro non inferiore a 10 millimetri, la cui sezione di sfogo non possa comunque venire strozzata;
- IV) dell'applicazione del secondo indicatore di livello, purchè quello esistente sia a tubo (o a lastra) di vetro e senza limitazione circa l'altezza visibile del livello stesso;
- V) dell'applicazione di uno dei due apparecchi di alimentazione; l'altro potrà essere costituito da una pompa a mano.

I generatori stessi potranno essere installati anche in locali aperti al pubblico, purchè non siano da questo facilmente avvicinati.

Art. 7.

Apparecchi per la preparazione rapida del caffè.

Agli apparecchi per la preparazione rapida del caffè, che soddisfino alle condizioni seguenti:

- a) abbiano una capacità totale non superiore a 25 litri;
- b) la pressione massima di esercizio non superi 2 kg./cmq.;
- c) il tubo di alimentazione o lo scarico siano di un diametro interno non minore di 8 millimetri;
- d) siano costruiti in modo da renderne possibile la pulitura interna.

Sarà concesso l'esonero dagli obblighi:

- I) delle verifiche periodiche di regolamento;
- II) dell'applicazione della seconda valvola di sicurezza, purchè quella esistente sia a sede piana di almeno 10 millimetri di diametro, la cui sezione di sfogo del vapore non possa comunque venire strozzata; se la valvola è a molla, dovrà essere provvista di dispositivo di arresto;
- III) dell'applicazione del secondo indicatore di livello, purchè quello esistente sia a tubo (o a lastra) di vetro, nonché delle prescrizioni del 4° comma dell'art. 22 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824;
- IV) dell'applicazione del secondo apparecchio di alimentazione;
- V) dell'applicazione della valvola di ritegno, quando l'acqua possa entrare in caldaia per propria pressione statica, escluso ogni mezzo meccanico.

Art. 8.

Recipienti a pressione di vapore o di gas.

Sarà concesso l'esonero dall'obbligo delle verifiche periodiche di regolamento ai recipienti a pressione di vapore o di gas dei tipi sottoindicati, che soddisfino alle condizioni appresso stabilite per ciascun tipo:-

A) *Recipienti a vapore a fuoco diretto, sterilizzatori ed affini*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto del volume in litri occupato dall'acqua, più quello occupato dal vapore, per la pressione in kg./cmq., non superi 200;

b) la pressione massima effettiva di lavoro non superi due e mezzo chilogrammi per centimetro quadrato;

c) siano, in quanto la costruzione lo consenta, muniti di portino, che ne rendano possibile la pulitura e la visita;

d) siano muniti di chiavarde tali che, alla pressione di esercizio, non tendano a divaricarsi dalla loro posizione normale;

e) siano muniti di indicatore di livello e di scarico di fondo;

f) la valvola di sicurezza sia del diametro minimo di 10 millimetri, purchè a sede piana; se la valvola è a molla, dovrà essere provvista di dispositivo di arresto.

B) *Recipienti a vapore a fuoco diretto, diversi dagli sterilizzatori*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto della pressione in kg./cmq. per il volume totale in litri non superi 200;

b) siano timbrati ad una pressione effettiva non superiore a 6 chilogrammi per centimetro quadrato;

c) la valvola di sicurezza abbia il diametro minimo di 10 millimetri purchè a sede piana; se la valvola è a molla, dovrà essere provvista di dispositivo di arresto.

C) *Alambicchi a fuoco diretto in genere — Deflemmatori e concentratori*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) funzionino a non più di un chilogrammo per centimetro quadrato;

b) il tubo, che va al condensatore, non abbia possibilità di intercettazione e di occlusioni; abbia il diametro interno non inferiore a 25 millimetri per una superficie riscaldata di alambiccio non superiore a mezzo metro quadrato, e per superfici maggiori, presenti per ogni mezzo metro quadrato in più, altrettanti aumenti di 3 millimetri sul valore del diametro sopra stabilito; per il tratto di tubo bagnato, che fa parte del condensatore, sarà invece sufficiente un diametro ridotto ad un quarto di quello sopra richiesto, con un minimo di 10 millimetri;

c) siano provvisti di un diaframma bucherellato, posto all'attacco del tubo di distillazione;

d) l'impianto sia fatto in modo che la muratura sottragga in ogni caso le pareti degli apparecchi, non bagnate, all'azione diretta del fuoco;

e) le chiavarde di chiusura siano tali che, alla pressione di esercizio, non tendano a divaricarsi dalla loro posizione normale.

Per gli apparecchi in oggetto sarà concesso, oltre che l'esonero dall'obbligo delle verifiche periodiche di regolamento, l'esonero dall'obbligo dell'applicazione del manometro e della valvola di sicurezza.

D) *Alambicchi riscaldati da vapore proveniente da separato generatore*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) siano provvisti sul tubo, che adduce il vapore, di un efficace dispositivo che riduca la pressione ad un chilogrammo e mezzo per centimetro quadrato; il dispositivo dovrà essere seguito, sia da una valvola di sicurezza a sede piana, caricata da peso, del diametro inferiore a quello della tubazione, con un minimo di 25 millimetri ed un massimo di 100 millimetri; sia da manometro con briglia di controllo;

b) le chiavarde di chiusura siano tali che, alla pressione di esercizio, non tendano a divaricarsi dalla loro posizione normale.

E) *Recipienti a bassa pressione, che ricevono vapore proveniente da separato generatore, e recipienti fissi contenenti gas*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) siano di capacità non superiore a 2000 litri se in ghisa, ammettendosi qualsiasi capacità per quelli in lamiera;

b) siano muniti di un tubo ad aria libera di altezza tale da determinare una pressione non superiore a 0,5 chilogrammi per centimetro quadrato. In ogni caso il diametro di detto tubo non deve essere inferiore a quello della condotta adduttrice del vapore o del gas e comunque non minore di 25 millimetri; può essere però limitato a 80 millimetri.

Può fare le veci del tubo di sicurezza una valvola a sede piana e a peso diretto, semprechè il suo diametro non sia inferiore al diametro del tubo, che adduce il vapore, con un minimo di 20 millimetri e con un massimo di 100 millimetri. Nei recipienti girevoli tale valvola può essere anche caricata da molla, purchè la molla sia provvista di dispositivo di arresto.

Nel caso che detti recipienti siano a pareti sottili, cioè di 3 millimetri se di ferro e di un millimetro se in rame, è concesso che la pressione alla prova idraulica non superi una volta e mezzo quella massima effettiva di esercizio.

F) *Recipienti soli o raggruppati, che ricevono vapore proveniente da separato generatore*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto della pressione effettiva massima di lavoro, in chilogrammi per centimetro quadrato, per la capacità totale, espressa a litri, di ciascun corpo, non superi 250.

La capacità totale di ogni corpo, nel caso che il recipiente sia aperto, sarà misurata dalla somma dei due volumi, quello occupato dal vapore e quello massimo che può essere occupato dalle materie in elaborazione, se queste sono liquide; nel caso che il recipiente sia chiuso, la capacità totale sarà invece misurata dall'intera sua capienza;

b) abbiano, se cilindrici, il diametro non superiore a 500 millimetri, e, se di altre forme, la dimensione trasversale massima della parte soggetta a pressione, o la massima distanza tra due rinforzi efficaci, non superiore a 500 millimetri;

c) la pressione non sia superiore a 10 chilometri per centimetro quadrato;

d) la valvola di sicurezza, dicui debbono essere provvisti, sia a sede piana caricata da peso ed abbia diametro non inferiore a quello del tubo adduttore del vapore, con un minimo di 25 millimetri ed un massimo di 100 millimetri.

G) *Recipienti a pressione contenenti vapore d'acqua, gas od altri vapori*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) abbiano una esuberante resistenza, e cioè la sollecitazione del materiale alla pressione massima, cui gli apparecchi stessi possono essere sottoposti, non superi un cinquantesimo del carico di rottura del materiale.

Tale pressione massima sarà determinata:

per i recipienti a pressione di vapore, di gas, (aria compressa e simili) dalla pressione della tubazione alimentatrice, determinata da una valvola di sicurezza montata sulla tubazione stessa;

per i recipienti autogeneratori di pressione, dalla pressione di bollo dell'apparecchio considerato.

H) *Recipienti a vapore a scarico libero*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) lo scarico libero sia richiesto da necessità di lavorazione;

b) la pressione a monte dell'apparecchio non superi 4 chilogrammi per centimetro quadrato;

c) la sezione di scarico, sprovvista di qualsiasi possibilità di intercettazione, non sia inferiore a quella del tubo di immissione, se la pressione a monte non supera i 2 chilogrammi per centimetro quadrato, e sia pari almeno al doppio della sezione stessa, se la pressione a monte è uguale a 4 chilogrammi per centimetro quadrato.

Per pressioni intermedie i rapporti tra le due sezioni di immissione e di scarico avranno pure valore intermedio.

Art. 9.

Altri recipienti a pressione.

Sarà concesso l'esonero dall'obbligo delle verifiche periodiche di regolamento ai recipienti a pressione dei tipi sottoindicati, purchè soddisfino alle condizioni in appresso rispettivamente stabilite e purchè — ove trattisi di recipienti già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto — i singoli apparecchi abbiano subito, con esito favorevole, la prova interna, se questa è possibile, e la prova idraulica sul luogo di esercizio.

A) *Recipienti fissi contenenti aria compressa*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto della pressione effettiva massima di lavoro, espressa in chilogrammi per centimetro quadrato, per il volume, espresso in litri, non superi 5000;

b) la pressione non superi gli 8 chilogrammi per centimetro quadrato;

c) la valvola di sicurezza abbia diametro non inferiore a 25 millimetri. Tale diametro potrà essere ridotto a 10 millimetri quando il prodotto della pressione, in chilogrammi per centimetro quadrato, per il volume, in litri, non superi 1000.

B) *Recipienti fissi contenenti altri gas sotto pressione*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto della pressione effettiva massima di lavoro, espressa in chilogrammi per centimetro quadrato, per il volume, espresso in litri, non superi 2000;

b) la natura dei gas contenuti non sia corrosiva per il materiale di cui i recipienti stessi sono costruiti;

c) la pressione non superi 8 chilogrammi per centimetro quadrato.

In detti apparecchi il manometro, nel caso di lavorazioni speciali, potrà essere sostituito da due termometri. Del pari, la valvola di sicurezza a sede piana, dell'area di almeno 10 centimetri quadrati per ogni metro cubo di capacità con un massimo di 100 millimetri di diametro, potrà essere sostituita da apposito dispositivo, avente la stessa area, a rottura prestabilita tra una volta e un quarto e una volta e mezza la pressione di esercizio; al quale dispositivo dovranno aggiungersi efficaci sistemi protettivi per il personale addetto.

C) *Apparecchi fissi, installati in esercizi pubblici od in locali aperti al pubblico*, destinati alla preparazione di acque gassate mediante riempimento, sul posto, di acido carbonico, con travaso da bombole di questo gas con l'intermediario di un gruppo riduttore, corrispondenti ai requisiti seguenti:

a) la capacità totale non superi 50 litri;

b) la pressione non superi 12 atmosfere;

c) siano muniti di valvola di sicurezza, che potrà essere anche a molla, purchè la corsa di questa sia opportunamente limitata con dispositivo di arresto, in relazione alla pressione massima di esercizio. Detta valvola dovrà avere sede piana ed un diametro non inferiore a 5 millimetri; è ammessa una guarnizione, purchè metallica.

Per i recipienti costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, lo spessore minimo delle pareti potrà essere limitato a 3 millimetri se in ferro, e a 1,5 millimetri, se in rame, purchè la sollecitazione massima nel punto più debole non sia superiore alla metà di quella massima ammissibile, in relazione alle caratteristiche meccaniche del materiale di cui il recipiente è costituito.

Per i recipienti già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se in ferro, sarà concessa — in linea transitoria — una ulteriore limitazione di spessore fino a mm. 1,5; ma la prova idraulica sul luogo di esercizio — al cui esito favorevole è subordinato l'esonero — dovrà effettuarsi ad una pressione doppia di quella massima di esercizio.

La stessa agevolazione sarà concessa — sempre in via transitoria ed alla condizione soprastabilita per la prova idraulica — ai recipienti già in uso, in metallo fuso e non aventi forma cilindrica o sferica.

D) *Recipienti montaliquidi, in metallo, fissi o piazzati a bordo di veicoli*, corrispondenti ai seguenti requisiti:

a) il prodotto della pressione massima di esercizio, in kg./cmq., per il volume totale, in litri, non superi 5000;

b) la pressione non superi 5 kg./cmq.;

c) la valvola di sicurezza corrisponda alle prescrizioni sovrastabilite al precedente paragrafo A) per i recipienti fissi contenenti aria compressa.

E) *Recipienti montaliquidi in cres*, purchè siano interrati o blindati in modo da evitare, in caso di rottura, danni alle persone.

In difetto di tale condizione, i recipienti stessi, per fruire dell'esonero, dovranno aver subito, con esito favorevole, la comune prova idraulica, ma effettuata ad una pressione doppia di quella di lavoro.

TITOLO III.

ESONERI PARZIALI.

Art. 10.

Generatori di vapore.

Ai tipi di generatori, che corrispondano alle condizioni rispettivamente indicate, saranno concessi gli esoneri dagli obblighi di regolamento appresso specificati.

A) *Generatori di vapore*, corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) il prodotto della capacità totale, espressa in litri, per la pressione indicata dal bollo, non superi 200;

b) siano collocati in locali — anche aperti al pubblico — purchè di facile ingresso ed egresso, e purchè i generatori non possano essere facilmente avvicinati dal pubblico;

c) siano provvisti di valvola di sicurezza a sede piana, caricata da peso e di diametro non inferiore a 25 millimetri; il carico della valvola potrà essere fatto anche con molla, quando notevoli vibrazioni nell'esercizio dell'apparecchio ne giustifichino l'uso; la molla dovrà essere provvista di dispositivo di arresto;

d) siano costruiti in modo da permettere la pulitura e la visita interna.

Saranno concessi gli esoneri dagli obblighi:

I) dell'applicazione della seconda valvola di sicurezza;

II) dell'applicazione del secondo indicatore di livello;

III) dell'applicazione di uno dei due apparecchi di alimentazione; l'altro potrà essere costituito da una pompa a mano;

IV) dell'assistenza del conduttore patentato, purchè i generatori a persona capace di condurli e di età non inferiore ai 18 anni compiuti.

B) *Generatori di vapore*, corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) abbiano una superficie di riscaldamento non superiore a 5 metri quadrati;

b) la pressione massima effettiva di esercizio non superi 5 kg./cmq.

Sarà concesso l'esonero dall'applicazione di uno dei due apparecchi di alimentazione; l'altro potrà essere costituito da una pompa a mano.

C) *Generatori di vapore, utilizzando il calore dei prodotti della combustione* (caldaie di ricupero).

In esonero dalle relative prescrizioni di regolamento, sarà consentito:

I) la riduzione a metà della sezione complessiva delle valvole di sicurezza, calcolata senza ulteriori riduzioni in base alla formula di cui al 2° comma dell'art. 16 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824;

II) l'impiego della ghisa, limitatamente ad elementi di diametro interno non superiore a 120 millimetri, purchè i generatori siano costruiti in modo da permetterne la pulizia e la visita interna e purchè i prodotti della combustione non possano lambire gli elementi in ghisa non interamente bagnati dall'acqua.

D) *Apparecchi per la rapida preparazione del caffè*, corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) abbiano una capacità compresa tra i 25 ed i 50 litri;

b) abbiano una pressione massima effettiva di esercizio non superiore a 2 kg./cmq.;

c) il tubo di alimentazione e lo scarico degli apparecchi siano di diametro interno non inferiore a 10 millimetri;

d) siano costruiti in modo da permetterne la pulitura e la visita interna.

Saranno concessi gli esoneri dagli obblighi:

I) dell'applicazione del secondo indicatore di livello, purchè quello esistente sia a tubo di vetro, nonchè dagli obblighi prescritti dal quarto comma dell'art. 22 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824;

II) dell'applicazione della seconda valvola di sicurezza, purchè quella esistente sia a sede piana di diametro non inferiore a 10 millimetri, la cui sezione di sfogo del vapore non possa comunque venire strozzata;

III) dell'applicazione della valvola di ritegno, quando l'acqua possa entrare in caldaia per pressione statica, escluso ogni mezzo meccanico;

IV) della presentazione dei disegni del locale;

V) dell'assistenza del conduttore patentato, purchè gli apparecchi siano affidati a persona capace di condurli e di età non inferiore ai 18 anni compiuti.

E) *Generatori di vapore a riscaldamento elettrico*, nei quali il circuito si chiuda attraverso l'acqua.

In esonero dalle relative prescrizioni di regolamento, sarà consentito:

I) l'impiego della ghisa, secondo le norme e con le limitazioni previste per i recipienti di vapore dall'art. 1, n. 1, del decreto Ministeriale 1° dicembre 1927 (Norme concernenti l'impiego della ghisa nella costruzione degli apparecchi a pressione);

II) il funzionamento anche in sale nelle quali si svolgano altre lavorazioni, purchè i generatori siano circondati da opportuni ripari;

III) la riduzione a 10 millimetri del diametro di quella delle due valvole di sicurezza che sia in comunicazione con

l'acqua; inoltre, quando entrambe le valvole di sicurezza siano in comunicazione con la camera d'acqua, per una di esse sarà ammesso un carico corrispondente alla pressione del bollo, aumentata di mezzo chilogrammo per centimetro quadrato.

L'esonero di cui al presente comma III sarà applicabile soltanto ai generatori a riscaldamento elettrico di capacità inferiore ai 1000 litri;

IV) che sia applicato un solo indicatore di livello, purchè a tubo di vetro;

V) che sia applicato un solo apparecchio di alimentazione;

VI) che i generatori siano condotti a mezzo di persona non patentata, purchè capace e di età non inferiore ai 18 anni compiuti.

Art. 11.

Recipienti a pressione di vapore o di gas.

Ai tipi di recipienti a pressione di vapore o di gas, che rispondano alle condizioni rispettivamente indicate, saranno concessi gli esoneri dagli obblighi di regolamento appresso specificati.

A) *Recipienti a fuoco diretto, sterilizzatori ed affini*, corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) abbiano una capacità totale compresa fra 100 e 200 litri;

b) siano muniti del dispositivo di riduzione di pressione e delle chiavarde di chiusura, quali previsti, per gli alambicchi riscaldati da vapore proveniente da separato generatore, dal precedente art. 8, paragrafo D, lettere a) e b), riducendosi peraltro a 15 millimetri il diametro minimo della valvola di sicurezza.

B) *Recipienti forniti di rivestimento interno, la cui rimozione sia difficile.*

Sarà concesso l'esonero dalla effettuazione della visita interna senza rivestimento e dalla prova idraulica a rivestimento applicato, purchè i recipienti subiscano ogni anno — se a pressione di vapore — una prova a caldo, e — se a pressione di gas — una prova di funzionamento.

C) *Recipienti di qualsiasi tipo, purchè nè a vapore, nè a fuoco diretto.*

Sarà concesso l'esonero dalla prova idraulica periodica, quando i recipienti siano visitabili ed accessibili al loro esterno e al loro interno.

D) *Recipienti di qualsiasi tipo, non a fuoco diretto*, corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) non possano essere riempiti con acqua, senza pregiudizio della stabilità propria e dei loro sostegni;

b) siano visibili esternamente ed internamente, e, in quanto la loro costruzione lo consenta, accessibili nell'interno.

Sarà concesso l'esonero della prova idraulica effettuata sul posto d'impianto, sottoponendosi invece i recipienti ad una prova di tenuta.

Tale prova sarà effettuata, per i recipienti a pressione di vapore, iniettando vapore alla pressione di bollo e mantenendo costante detta pressione per tutto il tempo occorrente per la ispezione.

Per i recipienti a pressione di gas, si procederà analogamente alla prova di tenuta, iniettando gas anzichè vapore.

Quando peraltro uno dei recipienti suddetti venga comunque rimosso dal posto d'impianto, l'utente dovrà darne tempestivo avviso alla Sezione dell'Associazione nazionale

per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione trovasi il recipiente, e la Sezione stessa provvederà alla effettuazione della prova idraulica.

E) *Digestori di sansa*, corrispondenti alle seguenti condizioni:

a) siano muniti di un giunto idraulico di sicurezza sul tubo di distillazione, nel tratto compreso tra il digestore e il collettore che porta i gas del solvente al refrigerante;

b) siano muniti di un tappo di legno guarnito, che assicuri la chiusura della bocca interna di distillazione del digestore nella fase di carica e di scarica, mediante fissazione a leva, morsetto a catena attaccata al di fuori.

Sarà concesso l'esonero da tutte le prescrizioni di regolamento, tranne che dagli obblighi delle verifiche di costruzione e di riparazione, dell'applicazione della targhetta da parte del costruttore, e della visita interna annuale.

Art. 12.

Impianti di acqua calda sotto pressione.

Per gli impianti di acqua calda sotto pressione — cioè a temperatura superiore a 100° — che corrispondano alle condizioni appresso specificate, sarà concesso l'esonero dagli obblighi seguenti.

Per i generatori, facienti parte dell'impianto, l'esonero degli obblighi:

I) dell'applicazione dei due indicatori di livello;

II) dell'applicazione di uno dei due apparecchi di alimentazione; l'altro dovrà supplire largamente alle perdite dell'impianto, e quindi avere una potenzialità almeno uguale alla metà di quella prescritta dall'art. 21 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, per i generatori di vapore.

Per i recipienti, facienti parte dell'impianto, l'esonero dagli obblighi:

I) dell'applicazione del rubinetto di scarico dell'acqua di condensazione, di cui all'art. 42 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824;

II) delle verifiche periodiche annuali, cui saranno sostituite verifiche biennali.

Le condizioni cui gli impianti debbono soddisfare sono le seguenti:

a) siano integralmente pieni d'acqua;

b) siano provvisti, nel punto più alto del circuito, in serie con i generatori, di un recipiente chiuso, destinato all'espansione del liquido circolante e munito tanto di un indicatore di livello a tulo (od a lastra) di vetro, quanto di una valvola di sicurezza, caricata ad una pressione superiore di un kg./cmq. alla pressione di bollo ed avente un diametro minimo di 25 millimetri;

c) siano provvisti, per la circolazione continua dell'acqua, di due pompe, delle quali una, da considerarsi come pompa di riserva, dovrà avere la potenzialità pari alla metà almeno della potenzialità dell'altra adibita al normale funzionamento.

Potrà bastare una sola pompa di circolazione, escludendosi cioè la pompa di riserva, quando la combustione sia a carbone polverizzato, o a nafta, o a gas, purchè in questi casi sia adottato un dispositivo automatico che possa intercettare l'afflusso del combustibile, appena la pressione superi di un kg./cmq. la pressione del bollo, o quando la pompa di circolazione cessi di funzionare;

d) le valvole di sicurezza dei generatori, caricate a una pressione superiore di un kg./cmq. alla pressione del bollo,

siano provvedute di un tubo di sfogo che scarichi l'acqua all'esterno del locale, con un dispositivo di avvertimento per il conduttore.

Art. 13.

Recipienti fissi usati nelle industrie chimiche.

Ai recipienti fissi usati nelle industrie chimiche, e nei quali si immettono o si producono gas o vapori, sarà concesso l'esonero dagli obblighi dell'applicazione della valvola di sicurezza e dell'attacco per il manometro campione, purchè i recipienti corrispondano alle seguenti condizioni:

a) abbiano caratteristiche di costruzione tali che la sollecitazione unitaria massima risulti metà di quella corrispondente alla pressione di esercizio richiesta;

b) siano muniti di due manometri e di due termometri recanti il segno di massimo;

c) abbiano dispositivi per lo scarico della pressione all'esterno, di facile e rapida manovra e tali che non possano costituire pericolo per le persone;

d) portino un tappo fusibile o una membrana speciale, che risulti alla prova idraulica squarciabile alla pressione di una volta e mosca quella del bollo, effettuatosi comunque lo sfogo delle materie contenute nei recipienti senza pericolo per le persone; il tappo o membrana dovrà avere un'area di 5 centimetri quadrati per ogni metro cubo di capacità del recipiente o frazione di metro cubo, potendosi in ogni caso limitare l'area stessa a 50 centimetri quadrati;

e) siano condotti da persona non patentata, purchè capace e di età non inferiore ai 18 anni compiuti;

f) subiscono la visita interna ogni anno.

Art. 14.

Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco e dall'elettricità.

Ai generatori di vapore, la cui sorgente termica determinante la produzione di vapore sia diversa dal fuoco e dall'elettricità, sarà concesso l'esonero dagli obblighi:

I) dell'assistenza del conduttore patentato, purchè siano affidati a persona capace e di età non inferiore ai 18 anni compiuti;

II) dell'applicazione di uno dei due indicatori di livello;

III) dell'applicazione di uno dei due apparecchi di alimentazione;

IV) dell'applicazione della seconda valvola di sicurezza, purchè l'unica esistente sia a sede piana, proporzionata alla potenzialità dell'apparecchio, ed abbia un diametro compreso fra 25 e 100 millimetri.

Art. 15.

Recipienti destinati al trasporto di acque gassate, bidoni per ossigeno terapeutico e simili.

Per i recipienti destinati al trasporto di acque gassate con acido carbonico e per i bidoni per ossigeno terapeutico, funzionanti ad una pressione massima effettiva di esercizio non superiore ai 12 kg./cmq., sarà concesso il trattamento appresso specificato, in esonero dalle relative disposizioni vigenti per i recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

A) I recipienti costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere sottoposti ad una prova

idraulica presso il costruttore, il quale dovrà fornire alla Sezione competente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione i dati relativi alle caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati nella fabbricazione.

Per i recipienti suddetti sarà consentita la riduzione dello spessore delle pareti sino a mm. 3, se in ferro, e sino a mm. 1,5 se in rame; purchè la sollecitazione massima nel punto più debole non superi la metà di quella massima ammissibile in relazione alle caratteristiche meccaniche del materiale di fabbricazione del recipiente.

Sarà anche consentito che i giunti longitudinali e trasversali dei recipienti siano eseguiti mediante saldatura elettrica od ossiacetilenica, in conformità delle prescrizioni del decreto Ministeriale 27 agosto 1931 (norme dell'impiego della saldatura autògena nella costruzione e nella riparazione degli apparecchi a pressione di vapore);

B) Per i recipienti già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà concesso l'esonero dalla effettuazione delle prove meccaniche del materiale e sarà inoltre consentita la riduzione nello spessore delle pareti sino a mm. 1,5, così per i recipienti in ferro, come per quelli in rame, purchè la sollecitazione massima nel punto più debole non superi la metà di quella massima ammissibile in relazione alle caratteristiche meccaniche del materiale di fabbricazione del recipiente.

I recipienti stessi dovranno, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aver subito, con esito favorevole, una prova idraulica, da effettuarsi a pressione doppia di quella massima di esercizio;

C) Per i recipienti — così di nuova costruzione, come già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto — dovranno effettuarsi prove idrauliche di revisione, di cinque in cinque anni a partire dalla data della prima prova idraulica subita a sensi dei precedenti comma A e B.

Le date della prova idraulica iniziale e di quelle successive saranno punzonate sui recipienti.

D) Spetterà agli utenti dei recipienti di richiedere, in tempo utile, l'effettuazione delle prove idrauliche iniziali e periodiche e degli altri collaudi di regolamento;

E) I recipienti saranno esonerati dagli obblighi del libretto matricolare e del bollo; un certificato di prova attesterà l'esito delle prove e dei collaudi.

Art. 16.

Disposizioni comuni agli esoneri parziali.

Per i generatori ed i recipienti di qualsiasi tipo sarà concesso l'esonero dagli obblighi della visita interna e della prova idraulica sul luogo di esercizio, quando corrispondano alle condizioni seguenti:

- a) non siano costruiti in ghisa;
- b) abbiano — se generatori — una capacità totale non superiore a 150 litri, e — se recipienti — una capacità totale non superiore a 1000 litri;
- c) abbiano subito, con esito favorevole, presso il costruttore, la visita interna e la prova idraulica.

Art. 17.

Le disposizioni di esoneri parziali — di cui ai precedenti articoli — saranno applicabili anche a generatori o recipienti, i quali — pur differendo in qualche particolarità di costruzione o di funzionamento dai tipi descritti negli articoli suddetti — si identifichino costantemente con i tipi medesimi, purchè l'Associazione nazionale per il controllo

della combustione — su conforme parere del Consiglio tecnico — ritenga che sia perfettamente garantita la incolumità dei lavoratori.

Contro il provvedimento dell'Associazione che deneghi la concessione di esonero parziale ad uno di tali apparecchi, l'utente potrà produrre ricorso al Ministero delle Corporazioni a sensi dell'art. 110 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

TITOLO IV.

LOCALI PER I GENERATORI DI VAPORE E COLLOCAZIONE DEGLI ACCESSORI.

Art. 18.

I locali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui trovansi generatori di vapore, dovranno corrispondere, oltre che alle norme regolamentari generali per l'igiene del lavoro, di cui al R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, alle disposizioni particolari di cui all'art. 26 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, ed al seguente art. 19, anche se i locali stessi siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

Art. 19.

I locali, in cui trovansi generatori di vapore, debbono:

- a) avere le porte degli accessi apribili dall'interno verso l'esterno;
- b) essere adibiti esclusivamente alla condotta dei generatori; deve pertanto vietarsi l'accesso nei locali del personale che non sia addetto ai lavori inerenti al funzionamento dei generatori ed affiggersi, all'entrata dei locali stessi, un cartello — ben visibile — che indichi tale divieto.

Art. 20.

I locali in cui s'intenda installare generatori di vapore dopo l'entrata in vigore del presente decreto, oltre a corrispondere alle disposizioni richiamate dal precedente articolo 18, dovranno uniformarsi alle disposizioni tutte di cui agli articoli seguenti.

Nei locali già esistenti all'entrata in vigore del presente decreto potrà tuttavia consentirsi la modifica o la sostituzione dei generatori di vapore ivi già installati, senza che i locali debbono per ciò essere uniformati alle disposizioni degli articoli seguenti, purchè continuino a sussistere le condizioni di sicurezza dei locali stessi.

Art. 21.

I locali eventualmente esistenti, soprastanti e sottostanti ai locali dei generatori, non possono essere adibiti a dimora o ad abituale permanenza di persone.

Il divieto suddetto non vige quando i generatori installati corrispondono ai tipi sottoindicati:

- a) generatori funzionanti a pressione non superiore a 10 chilogrammi per centimetro quadrato, purchè il volume d'acqua per metro quadrato di superficie di riscaldamento non sia superiore a 50 litri;
- b) generatori di qualsiasi tipo e capacità, purchè timbrati a pressione non superiore a 6 kg./cmq.;
- c) generatori di qualsiasi tipo, timbrati a pressione comprese fra 6 e 10 kg./cmq., purchè il prodotto della pressione in kg./cmq. per il volume totale in litri non superi 30.000;

d) generatori semifissi, quelli piazzati nelle miniere, nonché quelli che sono costruiti esclusivamente a tubi d'acqua di diametro interno non superiore a mm. 100, anche se muniti di un barilotto superiore per solo vapore;

o) generatori a riscaldamento elettrico.

Davanti ai generatori fissi vi deve essere uno spazio libero di almeno m. 2.50 di profondità.

Art. 22.

Le tubazioni o le trasmissioni esistenti superiormente alle murature dei generatori devono essere disposte in modo da non ostacolare l'opera, nè intralciare il movimento del conduttore, nell'accesso al piano superiore delle murature stesse per visitare o riparare gli accessori o comunque per gioni del suo mestiere.

Per salire al piano superiore delle murature del generatore, deve essere sistemata una scala a gradini fatta di materiale incombustibile e munita di parapetto. Quando ciò non sia possibile, deve essere installata una scala a ferri infissi nel muro del locale e provvista di paramano che sia almeno 80 centimetri più alto dell'ultimo gradino.

Art. 23.

Tra il più alto piano di camminamento per la manovra e la sorveglianza delle valvole e il più basso ostacolo di copertura del locale deve intercedere uno spazio dell'altezza minima di m. 1,80. E' assolutamente vietato di adibire detto spazio ad asciugatoio od al collocamento di oggetti estranei all'esercizio del generatore.

Art. 24.

I fognini di scarico dei generatori debbono essere sempre facilmente accessibili. Qualora il tubo di scarico non scari richi direttamente nei fognini, deve essere facilmente accessibile il punto, ove lo scarico avviene.

Art. 25.

Tutti i condotti del fumo debbono essere resi accessibili mediante aperture che abbiano, al pari dei condotti, sezioni sufficienti perchè l'accesso sia possibile ad un uomo, ed abbiano altresì una luce libera di almeno 400 per 400 millimetri.

Art. 26.

Il locale o corridoio, eventualmente esistente al di sotto del locale del generatore per l'estrazione delle ceneri o scorie, deve corrispondere alle condizioni seguenti:

- a) avere una altezza minima di m. 1,80;
- b) essere bene illuminato;
- c) avere almeno due uscite verso l'esterno, possibilmente praticate ai lati opposti.

Art. 27.

Gli accumulatori di vapore dovranno essere piazzati all'aperto, semprechè non vi si oppongano difficoltà di collocamento praticamente non superabili.

Art. 28.

I locali in cui sono installati generatori di vapore, funzionanti a pressione non superiore a 1/2 kg./cmq., provvisti di tubo di sicurezza od equivalenti valvole, ed adibiti esclusivamente a riscaldamento di locali di abitazione, non sono soggetti a niuna delle disposizioni del presente titolo, ma debbono corrispondere alle condizioni prescritte dall'art. 26 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

TITOLO V.

CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 29.

I certificati di abilitazione per la condotta dei generatori di vapore sono di tre gradi, e cioè:

- a) certificato per generatori fissi o semifissi, aventi la superficie di riscaldamento superiore a 100 mq. (1° grado);
- b) certificato per generatori fissi, aventi la superficie uguale o inferiore a 100 mq. (2° grado);
- c) certificato per locomobili o semifissi, aventi la superficie di riscaldamento uguale o inferiore a 100 mq. (3° grado).

Art. 30.

Per l'ammissione agli esami per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore, di cui agli articoli 36 e seguenti del presente decreto, l'aspirante deve avere prestato un tirocinio, con mansioni effettive di fuochista e sotto la guida di un conduttore patentato di generatori di vapore.

In corrispondenza del grado del certificato di abilitazione che l'aspirante intende conseguire, il tirocinio deve essere stato prestato:

- a) per la durata complessiva di almeno 350 giornate di lavoro effettivo di fuochista, addetto a generatori fissi o semifissi della superficie di riscaldamento superiore a 100 mq., quando l'aspirante intenda conseguire il certificato di 1° grado;
- b) per la durata complessiva di almeno 200 giornate di lavoro effettivo di fuochista, addetto a generatori fissi della superficie di riscaldamento eguale od inferiore a 100 mq., quando l'aspirante intenda conseguire il certificato di 2° grado;
- c) per la durata complessiva di almeno 60 giornate di lavoro effettivo di fuochista, addetto a locomobili od a generatori semifissi della superficie di riscaldamento eguale od inferiore a 100 mq., quando l'aspirante intenda conseguire il certificato di 3° grado.

Art. 31.

I periodi di durata del tirocinio stabiliti al precedente art. 30 sono ridotti:

- a) di un terzo, in favore dell'aspirante che sia in possesso della licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, ovvero di un certificato che attesti aver egli seguito, con buon esito, i corsi di una scuola per conduttori di generatori di vapore, autorizzata dal Ministero delle corporazioni sentita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
- b) di una metà, in favore dell'aspirante che sia in possesso della licenza di un Istituto per l'istruzione media termica;
- c) di due terzi, in favore dell'aspirante che sia in possesso della licenza di una Scuola tecnica industriale per specializzazione di termici, o che comprovi di aver lavorato, almeno per un anno, presso una officina notoriamente adibita a costruzione o riparazione di apparecchi a vapore.

L'aspirante al certificato di 2° o di 1° grado, che sia già in possesso del certificato di grado immediatamente inferiore, deve prestare un nuovo tirocinio della durata di 100 giornate di lavoro effettivo.

L'aspirante al certificato di 1° grado, che sia in possesso del certificato di 2° grado, può, provvisoriamente e fino alla prima sessione di esami, essere autorizzato dall'Ispettorato corporativo a condurre generatori per i quali sia richiesto il certificato di 1° grado, previo accertamento sulla sua idoneità da parte dei funzionari dell'Ispettorato medesimo e degli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. Per il conseguimento del certificato di 1° grado deve, in ogni caso, essere decorso un periodo di tempo pari all'intero periodo di nuovo tirocinio, di cui al capoverso precedente.

Art. 32.

Il periodo di servizio prestato all'estero quale fuochista, regolarmente certificato dall'autorità pubblica competente secondo le leggi dello Stato estero; la detta certificazione, può essere dichiarata dal Ministero delle corporazioni come equipollente al corrispondente periodo di tirocinio nel territorio del Regno.

Il certificato di macchinista rilasciato nel Regno dalle competenti Autorità è considerato come equipollente al certificato di tirocinio prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione di 1° grado.

È considerato come equipollente al certificato di tirocinio prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione di 2° grado, il certificato di fuochista della R. Marina o della Marina mercantile, del Corpo della R. guardia di finanza, delle compagnie speciali del Genio militare, delle officine e degli opifici militari e delle officine delle Ferrovie dello Stato.

Il tirocinio compiuto da aspirante in servizio militare adde-
tato a generatori di vapore vigilati direttamente dalle Amministrazioni militari, a sensi dell'art. 3, comma 3°, del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, potrà risultare dal foglio matricolare o da certificato aggiuntivo.

Art. 33.

Salvo i casi previsti dal precedente art. 32, il tirocinio prestato può essere provato esclusivamente mediante dichiarazioni all'uopo apposte, su richiesta dell'interessato o d'ufficio e previ i relativi accertamenti, sul libretto personale di tirocinio, dagli ispettori corporativi, nonché dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in occasione delle verifiche da costoro eseguite ai generatori di vapore.

Art. 34.

Per il rilascio del libretto personale di tirocinio, l'interessato deve avanzare domanda scritta alla Sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione egli abbia il suo domicilio.

Alla domanda debbono essere allegati:

- a) una marca da bollo da L. 4;
- b) una fotografia, a capo scoperto, di data recente (formato tessera), firmata sul verso dall'interessato;
- c) il certificato di nascita ed i documenti dai quali risulti il mestiere esercitato o l'occupazione dell'interessato. La dimostrazione del mestiere può essere data mediante esi-

bizione del libretto paga rilasciato agli effetti delle leggi sulle assicurazioni sociali.

Il libretto — del modello conforme all'allegato A del presente decreto — è rilasciato dalla Sezione suddetta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese postali, previo annullamento della marca da bollo da parte dell'Ufficio bollo e registro.

I nominativi ed i domicili delle persone cui siano stati rilasciati i libretti debbono essere comunicati dalla Sezione al competente Circolo dell'ispettorato corporativo.

I libretti sono forniti gratuitamente dal Ministero delle corporazioni all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 35.

Non può essere rilasciato il libretto personale di tirocinio a coloro che non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

CAPO II.

Esami per abilitazione.

Art. 36.

Per l'ammissione agli esami per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore, è necessario avere compiuto 18 anni di età ed avere prestato il tirocinio stabilito dagli articoli precedenti.

Art. 37.

Le sessioni di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore sono stabilite di volta in volta dal Ministero delle corporazioni, intesa l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le sessioni di esame debbono essere tenute nei capiluoghi di Province e, di preferenza, nelle città in cui abbiano sede i Circoli dell'ispettorato corporativo o le Sezioni regionali dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Gli esami degli aspiranti e conduttori di generatori di vapore saranno fissati in due periodi, cadenti rispettivamente nei trimestri aprile-giugno e ottobre-dicembre, e saranno indetti almeno un mese prima del loro inizio.

Art. 38.

La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo da L. 3 e sottoscritta dal candidato, deve essere presentata entro il termine prescritto dal bando di esame e deve indicare, oltre l'indirizzo esatto del richiedente, anche il grado del certificato cui egli aspira.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
- b) certificato di buona condotta di data non anteriore ad un mese, rilasciato dall'Autorità del Comune di residenza del richiedente. Il candidato, che risieda da meno di un anno nel Comune, deve presentare anche l'attestato di buona condotta rilasciato dal Comune della sua residenza precedente;
- c) certificato medico di idoneità fisica al mestiere di conduttore;
- d) libretto personale di tirocinio, sul quale debbono risultare almeno due dichiarazioni, apposte dai funzionari competenti a sensi del precedente articolo 33, adeguatamente distanziate e posteriori, nelle date, alla data di rilascio del libretto. Nel caso di domanda per ammissione agli esami per

il certificato di 3° grado, sarà sufficiente una sola dichiarazione, purchè relativa ad accertamento compiuto durante lo effettivo funzionamento dell'apparecchio in servizio normale;

e) certificato degli studi compiuti;

f) fotografia (formato tessera) di data recente, firmata sul verso dall'interessato.

Art. 39.

Le dichiarazioni, apposte sul libretto personale di tirocinio, che siano riconosciute alterate, debbono, dalla Commissione esaminatrice, essere denunciate all'Autorità giudiziaria competente, per lo eventuale procedimento penale.

Le dichiarazioni stesse debbono, a tal'uopo, essere accompagnate da una dichiarazione firmata dai componenti la Commissione esaminatrice.

Art. 40.

Se un candidato abbia riportato condanna penale, spetta alla Commissione esaminatrice il giudizio sulla sua ammissibilità all'esame in relazione ai suoi precedenti, alla qualità della pena inflittagli, al tempo trascorsi dall'ultima condanna ed alla condanna successiva.

La Commissione ha facoltà di escludere dall'esame i candidati che risultino dediti all'ubriachezza abituale ed abbiano carattere litigioso.

In ogni caso, la Commissione redigerà un verbale dal quale risultino, per ciascun candidato escluso, le ragioni della esclusione.

Art. 41.

Le decisioni della Commissione sulla regolarità dei documenti, sull'attendibilità delle dichiarazioni in essi contenute, sull'ammissibilità dei candidati agli esami, e sul merito degli esami, sono definitive.

Art. 42.

A ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è dovuto un onorario di L. 15, — ed al segretario un compenso di L. 8, — per ogni candidato esaminato.

Sono inoltre dovute le diarie e spese di viaggio, da liquidarsi le une e le altre secondo le norme in vigore per i funzionari dello Stato, quando i commissari ed il segretario debbano recarsi fuori di residenza.

Art. 43.

Tutte le spese occorrenti per gli esami sono a carico dei candidati, che devono, a tale scopo fare un deposito nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Ministero delle corporazioni.

Il presidente della Commissione ha la gestione dei fondi suddetti e provvede alla liquidazione delle spese e degli onorari.

La liquidazione delle spese e degli onorari diviene definitiva ed esecutiva solo dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Il deposito deve essere restituito, salvo deduzione di una quota per le spese occorse, ai candidati non ammessi agli esami ed a quelli che, per motivi riconosciuti legittimi, non abbiano potuto presentarsi agli esami.

Art. 44.

L'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione consiste in una prova teorico-pratica entro i limiti del programma annesso al presente decreto (allegato C).

L'esame pratico deve essere dato su un generatore di vapore in azione e, se possibile, per quanto riguarda la visita interna, sopra un altro generatore.

Gli esami di abilitazione a condurre locomobili debbono essere dati su due locomobili, possibilmente di tipo diverso, una in azione e l'altra a focolare spento.

Art. 45.

Dei risultati degli esami è redatto, giorno per giorno, processo verbale firmato dai Commissari.

Chiusa la sessione di esami, il presidente della Commissione ne comunica i risultati al Ministero delle corporazioni, nonché ai Circoli dell'ispettorato corporativo e alle Sezioni regionali dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nelle cui circoscrizioni sono domiciliati i vari candidati.

La comunicazione deve elencare i vari candidati esclusi dall'ammissione agli esami, quelli riprovati e quelli riconosciuti idonei, indicando per ciascuno degli idonei il grado del certificato di abilitazione conseguito.

Art. 46.

Il candidato, che non abbia conseguito l'idoneità, deve — per essere ammesso ad altra sessione di esami — compiere in precedenza un tirocinio supplementare per un periodo non inferiore alla metà del periodo di tirocinio prescritto per il grado di certificato di abilitazione cui aspira.

Il suddetto tirocinio supplementare è obbligatorio anche per il candidato già ammesso agli esami, in cui fu riprovato, in base a titoli considerati, a termini delle precedenti disposizioni, equipollenti al certificato di tirocinio prescritto.

Art. 47.

Il certificato di abilitazione (allegato B) è rilasciato dal competente Circolo dell'ispettorato corporativo in base al verbale della Commissione giudicatrice. Detto certificato sarà consegnato personalmente al titolare, o direttamente, o a mezzo dell'Arma dei RR. CC., o a mezzo di altri Uffici pubblici.

L'Autorità, che procede alla consegna del certificato deve preventivamente accertare l'identità del titolare, trascriverne sul certificato i connotati e far apporre, in sua presenza, la firma del titolare sul certificato stesso.

Deve altresì ritirare ricevuta dell'effettuata consegna e trasmettere poscia detta ricevuta al competente Circolo dell'ispettorato corporativo, insieme con una sua dichiarazione di avere adempiuto agli obblighi sopra indicati.

Art. 48.

È considerato equipollente al certificato di 1° grado, previsto dal precedente art. 29, il certificato di nomina a sottufficiale meccanico della R. Marina, nonché il certificato di nomina a sotto-capo meccanico della R. Marina purchè il titolare abbia prestato servizio sulle navi armate della R. Marina per oltre un anno a decorrere dalla nomina a sotto-capo meccanico.

È considerato equipollente al certificato di 2° grado, il certificato dell'Autorità competente che dimostri che il titolare ha prestato servizio sulle navi armate della R. Marina, per almeno sei mesi, in qualità di sotto-capo meccanico; per almeno un anno, in qualità di sotto-capo fuochista volontario, abilitato alla condotta di caldaie di siluranti, ovvero alla condotta di macchina a vapore di potenza non superiore ai 150 HP.

È considerato equipollente al certificato di 3° grado, il certificato che dimostri che il titolare ha prestato servizio per almeno un anno presso generatori di vapore assimilabili alle locomobili e semifissi, in qualità di fuochista della R. Marina, o di macchinista o di fuochista nella Marina mercantile nazionale, nel Corpo della Regia guardia di finanza, nelle compagnie speciali del Genio militare, nelle officine degli opifici militari, nelle officine delle Ferrovie dello Stato.

È anche considerato equipollente al certificato di 3° grado, il certificato che dimostri avere il titolare prestato servizio come macchinista, o, per non meno di un anno, come fuochista, nelle ferrovie e tramvie a vapore.

Art. 49.

Non è consentito il rilascio di duplicati di certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

Solo nel caso di smarrimento o di dispersione, potrà il titolare richiedere ed ottenere il duplicato del certificato dal Circolo dell'ispettorato corporativo che ha rilasciato l'originale.

Art. 50.

I certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, rilasciati prima della entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità.

Art. 51.

DISPOSIZIONE FINALE.

È abrogato il decreto Ministeriale 30 agosto 1927, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1927, n. 215, concernente le norme integrative del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSCOLINI.

ALLEGATO A.

(Pagina 1).

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI


ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Libretto personale n.
attestante il tirocinio pratico come fuochista:

fatto da figlio di
nato a li

(Pagina 2).

FOTOGRAFIA



(Pagina 3).

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE**

Libretto personale N. rilasciato al signor
 figlio di nato a il giorno
 residente a esercente la professione di
 il quale intende
 compiere il tirocinio prescritto per l'ammissione agli esami per l'abilitazione
 alla condotta di generatori di vapore.

. addì
 (Luogo e data del rilascio del libretto).

(Bollo dell'ufficio).

Il Presidente

. addì
 (Luogo e data della consegna del libretto).

(Bollo dell'Ufficio).

Firma dell'aspirante conduttore.

(Da pag. 4 a pag. 7).

CERTIFICATO CONTINUATIVO DI TIROCINIO DEL TITOLARE DEL LIBRETTO N.

PERIODO DI TIROCINIO per ciascun generatore di vapore (1)	Numero di matricola e sigla della provincia o numero del circondario di origine	Tipo	Località o stabilimento od officina in cui si trova	FIRMA DEI CONDUTTORI PATENTATI sotto la guida dei quali fu compiuto il tirocinio con mansioni effettive di fuochista	VISTO del proprietario o direttore od affittuario
Dal 19... (2) al 19....			 Fornito del certificato N. rilasciato o vistato l'anno dal valido per la condotta di	
Dal 19... al 19....			 Fornito del certificato N. rilasciato o vistato l'anno dal valido per la condotta di	

(1) L'inizio del tirocinio non deve essere di data anteriore a quella della concessione del libretto.
 (2) Si rinnova la dichiarazione di tirocinio ad ogni cambio di generatore o di conduttore patentato.

(Da pag. 8 a pag. 10).

ACCERTAMENTO DI TIROCINIO

Il sottoscritto conduttore patentato dichiara di essere assistito in qualità di fuochista dal titolare del presente libretto sig. di matricola appartenente nel servizio del generatore di vapore n. di matricola appartenente all'utente sig. (2) dichiara
 Il sottoscritto (3) dichiara che nella visita fatta al ha accertato l'esattezza della presente dichiarazione del conduttore patentato sig. nei riguardi del titolare del presente libretto.

(1)
 Firma e qualifica del dichiarante (3)

ACCERTAMENTO DI TIROCINIO

Il sottoscritto conduttore patentato dichiara di essere assistito in qualità di fuochista e non come manovale dal titolare del presente libretto sig. nel servizio del generatore di vapore n. di matricola appartenente all'utente signor
 Il sottoscritto (2) dichiara che nella visita fatta al ha accertato l'esattezza della presente dichiarazione del conduttore patentato sig. nei riguardi del titolare del presente libretto.

(1)
 Firma e qualifica del dichiarante (3)

(1) Luogo e data della dichiarazione.
 (2) Firma del conduttore patentato con l'indicazione del numero e gli estremi del certificato posseduto.
 (3) Nome e cognome del funzionario dell'Ispettorato corporativo o dell'agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, e sua qualifica.

(Pagina 11).

RISULTATO DEGLI ESAMI AI QUALI SI E' PRESENTATO IL POSSESSORE DEL LIBRETTO DI TIROCINIO N. . . .

SEDE DI ESAME	DATA		GRADO del certificato di abilitazione richiesto	RISULTATO dell'esame	FIRMA DEL PRESIDENTE della Commissione esaminatrice
	Mese	Anno			

Nelle pagine seguenti si dovranno riprodurre gli articoli da 27 a 31 del R. decreto 12 maggio 1927 n. 824, e gli articoli 33, 34, 35, 36, 38 del decreto Ministeriale.

(Pagina 1).

ALLEGATO B.

MOD. B.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
Ispettorato Corporativo

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
a condurre generatori di vapore

Legge 10 giugno 1927, n. 1132, che costituisce la
Associazione Nazionale per il controllo della combustione

AVVERTENZA. — Il conduttore deve essere sempre in grado di esibire il presente certificato ad ogni richiesta di funzionari ed agenti.

(Pagina 2).

Fotografia

N.B. - La firma del titolare deve essere apposta anche sulla fotografia.

Firma del titolare

Nome, cognome e paternità (1)

* * * * *

Luogo di nascita

Provincia di data di nascita

Residenza abituale

.

(1) Ben leggibile.

(Pagine 4, 5 e 6).

N. . . . di protocollo

ISPELTOBATO COPPOBATIVO

CIRCOLO DI.

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
di grado

Il capo Circolo dell'Ispektorato corporativo di

Visto il risultato degli esami sostenuti presso la Commissione
esaminatrice di in data

a condurre (1)

Autorizza

i . . . signor

a condurre (1)

. addi 19

IL CAPO CIRCOLO

(1) Specificare i tipi dei generatori, a termini dell'art. 29 del decreto Ministeriale

(Pagina 3).

CONNOTATI DEL TITOLARE DEL CERTIFICATO

Statura (metri)

Corporatura

Colorito del viso

Capelli

Barba

Sopraciglia

Fronte

Occhi

Naso

Bocca

Segni particolari

Firma del funzionario
che provvede alla consegna del libretto

Ufficio al quale è addetto

12. Le disposizioni regolamentari sui seguenti argomenti: Denunce - Accessori prescritti dal regolamento - Visite e prove in officina e sul posto di lavoro. Targa del costruttore - Bollo regolamentare - Libretto delle verifiche.

13. Qualora il candidato non esibisca la licenza di scuola elementare deve dare un esame per dimostrare di saper leggere e scrivere correntemente.

ESAME PRATICO.

14. *Condotta del fuoco.* — Guarnizioni e loro messa in opera - Smontatura e montatura delle porte di visita e delle porticine di pulizia - Visita interna della caldaia murata - Piccole riscaldature - Impiego dell'allargatubi - Pulitura di un forno, di un corpo cilindrico e di un fascio tubolare - Ripassatura della rubinetteria

15. *Descrizione di una motrice a vapore e modo di funzionamento.* — Messa in marcia del motore e suo arresto - Regolatori - Inversione di marcia - Distribuzioni a cassetto ed a valvole. (Gli argomenti di cui al presente paragrafo sono richiesti soltanto per gli esami degli aspiranti ai certificati di conduttore di 1° e 3° grado).

16. *Per locomobilisti:* Piazzamento della locomobile e della trebbiatrice - Messa in marcia della coppia.

Il Capo del Governo. Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Intra.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Intra il 3 luglio 1933-XI, a rogito del sig. Giovanni Coda, segretario del comune predetto, atto col quale il comune di Intra ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno sito in regione S. Giuseppe, distinto in catasto rustico ai mappali nn. 457, p. 456, p. 466, di complessivi ettari 0,26,75;

Veduta la deliberazione n. 29 in data 15 aprile 1935-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Intra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1920, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato il giorno 8 marzo 1935-XI in Vicenza a rogito del dott. Alessandro Novello, notaio ivi residente, contratto col quale i signori Festner Antonio, Oscar, Maria, Rita, Giuseppina ed Anna fu Mosè, hanno venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di lire 50.000, un immobile sito in Vicenza distinto in catasto ai mappali nn. 2338 e 2340 collegati col nuovo n. 326 del foglio VII, sezione A, porzione di casa in Ponte delle Barche di piani due e vani undici;

Veduta la deliberazione n. 28 in data 10 aprile 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(1266)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1935-XIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti di Carapelle (Foggia) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di prestiti di Carapelle, frazione del comune di Ortanova, fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'articolo 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dei co-